CITTÀ DI ALGHERO

CIUTAT DE L'ALGUER

Sector 2 Sicurezza e Servizi Generali - Settore 2 Seguresa i Servicis Generals
Servizio 3 Demografico - Servici 3 Demogràfic
Ufficio 3 Elettorale e Statistico - Ofici 3 Electoral i Estadístic

AVVISO

Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede

Riferimenti normativi: Art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180 (G.U. S.G. n. 235 del 9.10.2026) e Circolare del Ministero dell'Interno - DAIT n. 65/2026

Si informa la cittadinanza che, in attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", è istituito presso questo Comune l'Elenco comunale degli elettori fuori sede. Tale normativa disciplina a regime le modalità di voto per i cittadini che si trovino temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONSULTAZIONI INTERESSATE

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge istitutiva, la modalità di voto fuori sede si applica esclusivamente per:

- Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- Referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il voto fuori sede NON si applica in nessun caso alle elezioni amministrative (comunali) e regionali.

1. REQUISITI E CATEGORIE DI ELETTORI AMMESSI

- STUDIO o LAVORO (Art. 8, commi 2 e 3): Elettori fuori sede per motivi di studio o lavoro, a condizione che la durata della permanenza prevista nel Comune di domicilio sia di almeno nove mesi.

- MOTIVI DI CURA (Art. 8, comma 4): Elettori sottoposti a ricovero, terapia o trattamento medico documentato presso strutture sanitarie site fuori Regione, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data della consultazione.
- CAREGIVER FAMILIARI (Art. 8, comma 5, primo periodo): Elettori che prestano attività di cura e assistenza in favore di una persona sottoposta a cure o trattamenti fuori Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un periodo minimo di tre mesi.
- GENITORI/FAMILIARI CONVIVENTI DI MINORI (Art. 8, comma 5, secondo periodo): Elettori che, in qualità di genitori o familiari conviventi, accompagnano o assistono un minore sottoposto a trattamenti medici fuori Regione per almeno tre mesi.

2. TERMINI PERENTORI E SCADENZE

- Studio o lavoro (condizione preesistente al 31 dicembre): La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per poter votare alle consultazioni dell'anno successivo (Art. 8, c. 2).
- Studio o lavoro (condizione sorta dopo il 31 dicembre): La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal realizzarsi dei requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione (Art. 8, c. 3).
- Motivi di cura, caregiver e familiari conviventi: La domanda va presentata non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione (Art. 8, cc. 4 e 5).

Nota bene: L'iscrizione ha validità annuale. Scaduto l'anno, per esercitare nuovamente il voto fuori sede, l'elettore dovrà ripresentare una nuova istanza (Punto 2.1 Circolare 65/2026).

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODULO

La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di temporaneo domicilio, compilando il modello ministeriale ufficiale in formato PDF editabile, reso disponibile in calce al presente avviso e sul portale web dell'ente. Può essere trasmessa tramite una delle seguenti opzioni:

- Per via telematica: inviando il modulo compilato e firmato all'indirizzo PEC del Comune: *[Inserire PEC del Comune]* oppure via e-mail ordinaria a: *[Inserire Email del Comune]*.
- In forma cartacea: consegnata personalmente presso l'Ufficio Elettorale comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Certificazione idonea attestante la condizione (es. certificato di iscrizione universitaria, attestazione del datore di lavoro, documentazione della struttura sanitaria sul ricovero o sulla durata del trattamento medico).

In alternativa alla documentazione di terzi, la condizione di fuori sede può essere provata mediante autocertificazione / dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci.

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE E RILASCIO ATTESTAZIONE

A seguito dell'istruttoria, questo Comune acquisirà d'ufficio dal Comune di residenza dell'elettore la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo (Art. 8, c. 7). Entro il 10° giorno antecedente la votazione, l'Ufficio Elettorale rilascerà all'elettore ammesso un'unità di attestazione di ammissione al voto, contenente il numero e l'indirizzo della sezione elettorale ordinaria assegnata (Art. 8, c. 8). Tale attestazione potrà essere trasmessa anche tramite strumenti telematici all'indirizzo e-mail/PEC indicato nella domanda.

Gli elettori ammessi voteranno per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato questo Comune di temporaneo domicilio (Art. 8, c. 12).

ALLEGATI DISPONIBILI:

- *Modello ministeriale ufficiale di domanda di iscrizione (PDF Editabile)*

-Circolare ministeriale 65/2026

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per il ritiro della documentazione in formato cartaceo, è possibile contattare l'Ufficio Elettorale ai seguenti recapiti:

Telefono: [0799978910-911] | E-mail: [elettorale@pec.comune.alghero.ss.it]

Gli Uffici sono aperti al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Il Sindaco
Dott. Raimondo Cacciotto